


APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N° 118 DEL 19-12-2002

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giuseppe Antonucci



COMUNE DI CORDENONS
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO**

(Articolo 29 - legge regionale 22 aprile 2002, n. 12)

INDICE

ART. 1	- Oggetto del Regolamento e definizioni	pag. 4
ART. 2	- Tipologia delle autorizzazioni	pag. 5
ART. 3	- Attività miste	pag. 6
ART. 4	- Attività svolte nel domicilio	pag. 6
ART. 5	- Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività	pag. 7
ART. 6	- Contenuto e validità dell'autorizzazione	pag. 7
ART. 7	- Attività istruttoria	pag. 8
ART. 8	- Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione	pag. 9
ART. 9	- Vendita di prodotti cosmetici	pag. 9
ART. 10	- Richiesta dell'autorizzazione	pag. 10
ART. 11	- Presentazione della domanda	pag. 10
ART. 12	- Rilascio dell'autorizzazione	pag. 12
ART. 13	- Inizio attività - adempimenti	pag. 12
ART. 14	- Modifiche	pag. 13
ART. 15	- Requisiti igienici e superfici minime dei locali per lo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto	pag. 14
ART. 16	- Requisiti igienici e superfici minime dei locali per lo svolgimento dell'attività di estetista	pag. 15
ART. 17	- Norme generali di carattere igienico sanitario per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto	pag. 18
ART. 18	- Norme generali di carattere igienico sanitario per l'esercizio dell'attività di estetista	pag. 19
ART. 19	- Norme di sicurezza	pag. 20
ART. 20	- Accertamenti igienico sanitari	pag. 21
ART. 21	- Cessione dell'azienda in gestione o in proprietà	pag. 21

ART. 22	- Cessazione dell'attività - cessione dell'esercizio e prosecuzione dell'attività in caso di morte o invalidità permanente	pag. 22
ART. 23	- Trasferimento di sede dell'attività	pag. 23
ART. 24	- Sospensione e revoca dell'autorizzazione	pag. 23
ART. 25	- Attività di tatuaggio e piercing	pag. 24
ART. 26	- Abusivismo	pag. 24
ART. 27	- Contenzioso	pag. 25
ART. 28	- Controlli	pag. 25
ART. 29	- Sanzioni	pag. 25
ART. 30	- Orari e sospensione dell'attività	pag. 26
ART. 31	- Tariffe	pag. 27
ART. 32	- Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico sanitarie	pag. 27
ART. 33	- Norme transitorie e finali	pag. 27
ART. 34	- Norme di rinvio	pag. 28
ART. 35	- Abrogazione di precedenti norme	pag. 28
ART. 36	- Entrata in vigore	pag. 28
ALL. "A"	- Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico	pag. 29

Art. 1
(Oggetto del Regolamento e definizioni)

1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalle norme fissate dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

3. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

4. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.

5. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta:

- con l'attuazione di tecniche manuali;
- con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui alla legge regionale n. 12/2002 (allegato "A" del presente Regolamento);
- con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) al presente Regolamento.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

6. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Art. 2 **(Tipologia delle autorizzazioni)**

1. L'autorizzazione di cui al successivo art. 5, comma 1, può essere rilasciata per una delle seguenti tipologie di attività:

- a) ESTETISTA;
- b) PARRUCCHIERE MISTO.

2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

3. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 12/2002.

4. Non è consentito, inoltre, il rilascio di autorizzazioni temporanee.

Art. 3
(Attività miste)

1. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 12/2002 (società artigiana). I soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata una autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.
4. I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari all'attività principale.

Art. 4
(Attività svolte nel domicilio)

1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali rispettino tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 5

(Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della legge regionale n. 12/2002;
- b) dei requisiti igienico sanitari dei locali nei quali è svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici da parte del Dipartimento di Prevenzione della struttura sanitaria competente per territorio.

3. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento

Art. 6

(Contenuto e validità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

3. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

Art. 7
(Attività istruttoria)

1. L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda o denuncia relativa alle attività di cui al presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.
2. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Regolamento.
3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio comunale invita il richiedente, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda dall'Ufficio Protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.
4. Nel caso di cui al precedente comma, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a trenta giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta di integrazione o regolarizzazione; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.
5. Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di registrazione della domanda al protocollo generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione al protocollo generale della documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei sessanta giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'Azienda Sanitaria. Trascorso il termine di sessanta giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'Azienda Sanitaria per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato all'interessato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Art. 8
(Requisiti per ottenere il rilascio
dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento:

- a) dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici con osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della legge regionale n. 12/2002 e dal presente Regolamento;
- c) della sussistenza della superficie minima dei locali indicata nel presente Regolamento;

Art. 9
(Vendita di prodotti cosmetici)

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, come stabilito dall'articolo 32 della legge regionale n. 12/2002, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 19.04.1999, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Art. 10 (Richiesta dell'autorizzazione)

1. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da una impresa societaria di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2002, dal legale rappresentante della Società. L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 12/2002 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al Comune il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (ovvero a comunicare al Comune il numero e la data di iscrizione) entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora la domanda sia stata presentata da società artigiana, ai sensi della legge regionale n. 12/2002 deve essere indicato il socio od i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta. Nel caso di società non artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della relativa qualificazione professionale. Per quest'ultime imprese sussiste l'obbligo di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge regionale n. 12/2002.

3. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui al presente Regolamento devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

Art. 11 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, cittadinanza e numero di codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove sarà esercitata l'attività;

d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di agibilità con indicata la destinazione d'uso dei locali e certificato di potabilità dell'acqua qualora i locali non siano serviti da rete di acquedotto;
- b) dichiarazione di disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività;
- c) duplice copia della planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, in scala 1:50 o 1:100 (completa di indicazioni della loro superficie, della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature);
- d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge n. 46/1990;
- e) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
- f) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, se da installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato;
- g) documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della legge regionale n. 12/2002, comprovante l'idoneità del titolare dell'impresa o dei soci che esercitano professionalmente l'attività o del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana;
- h) dichiarazione antimafia prevista dalla legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società.

Art. 12 (Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la relativa documentazione, compatibilmente con l'acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica o dei preposti al controllo igienico sanitario.

L'esito dell'istanza viene comunicato al richiedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

Del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere informati:

- a) la Camera di Commercio;
- b) l'Ufficio Tributi del Comune;
- c) l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 "Friuli Occidentale";
- d) il Comando di Polizia Comunale.

Art. 13 (Inizio attività - adempimenti)

1. Le imprese che intendono svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo Imprese Artigiane ed a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero di iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, ove prevista; si applica in ogni caso il capo I° della legge regionale n. 12/2002.

2. Le imprese che intendono svolgere le attività in forma non artigiana devono iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero di iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività, ove prevista.

3. Il richiedente dovrà inoltre produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di inizio dell'attività;
- b) L'orario che intende adottare;

4. Per comprovarne ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Comune può autorizzare la proroga dei termini di attivazione.

Art. 14 (Modifiche)

1. Ogni modifica della titolarità e della direzione dell'azienda dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

2. L'eventuale avvicendamento del direttore dell'azienda va tempestivamente comunicato al competente Ufficio del Comune dal titolare, che è tenuto a produrre la documentazione relativa ai requisiti professionali del nuovo nominativo ed ottenere l'annotazione nella autorizzazione dell'avvenuta sostituzione per poter continuare l'attività. La temporanea assenza del direttore per ferie e/o malattia non comporta l'interruzione dell'attività ove venga data comunicazione al predetto Ufficio comunale del nominativo di persona avente pari qualifica professionale, che temporaneamente ne fa le veci;

3. Ogni modifica sostanziale dei locali (qualora soggetta ad autorizzazione e/o concessione edilizia) e delle attrezzature, rispetto alla situazione esistente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. E' fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalla vigente normativa urbanistico edilizia e di sicurezza.

Art. 15

(Requisiti igienici e superfici minime dei locali per lo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto)

1. Salvo nei casi previsti, l'attività deve essere svolta in locali separati e distinti da quelli destinati ad altre attività.
2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività devono avere una superficie minima di mq. 15 per il primo posto più mq. 5 per ogni posto di lavoro in più calcolata al netto delle superfici dei servizi igienici e dell'antibagno, ripostigli, sala di attesa ecc..
3. I locali stessi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:
 - a) I locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare e/o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore a metri 3 (tre), aerazione naturale pari a 1/20 della superficie del pavimento o mezzi totalmente sussidiari di ventilazione che garantiscano almeno numero tre ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale con controllo automatico della temperatura (caldo-freddo), illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie del pavimento. Deroghe riguardanti l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;
 - b) Il pavimento deve essere di materiale impermeabile per permettere la lavatura e la disinfezione complete;
 - c) Le pareti fino all'altezza di metri 2 (due) devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile;
 - d) Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda e lavabi fissi;
 - e) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di metri 2 (due) dal pavimento e dotate di lavapiedi fissi;
 - f) L'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori a tenuta, idonei alla raccolta di rifiuti prodotti;
 - g) L'esercizio inoltre, dovrà essere dotato di armadio idoneo a contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;

- h) L'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti d'arredo, ad uso spogliatoi per il personale addetto e ad uso ripostiglio per il materiale di pulizia e di rifiuto (le superfici sono calcolate separatamente da quelle previste dal secondo comma del presente articolo);
- i) Per le nuove attività comprese quelle trasferite che si insediano in edifici costruiti dopo l'11.08.1989, i locali dovranno essere realizzati secondo le norme previste dalla Legge 09.01.1989, n. 13 e successivo D.M. 14.06.1989, n. 236 (art. 5.5 - visitabilità o adattabilità) relativi al superamento delle barriere architettoniche;
- l) A norma del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 l'attività artigianale di parrucchiere misto, svolta dal titolare dell'azienda anche coadiuvato dai propri familiari o con numero di addetti inferiori a 10 (dieci) deve avere a disposizione nell'esercizio due servizi igienici con regolamentare antilatrina munita di lavabo, rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico. Quando l'attività di parrucchiere misto è rivolta ad uno solo dei sessi il numero dei servizi igienici è ridotto ad 1 (uno). Per le attività di parrucchiere misto dove è prevista la presenza di addetti e dipendenti superiore a 10 (dieci) unità deve essere prevista la presenza nell'esercizio di servizi igienici divisi per sesso, muniti di antilatrina e con le dotazioni previste dal comma precedente sia ad uso dei dipendenti che ad uso del pubblico; deve essere previsto uno spogliatoio per il personale;
- m) L'impianto elettrico dovrà essere eseguito secondo le norme C.E.I. e la Legge n. 46/1990.

4. Il limite di superficie non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa.

Art. 16

(Requisiti igienici e superfici minime dei locali per lo svolgimento dell'attività di estetista)

- 1. L'attività deve essere svolta in locali separati e distinti da quelli destinati ad altre attività.
- 2. Fermo restando le norme riportate nel Regolamento di igiene comunale, le indicazioni operative emanate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6, nonché le specifiche norme di legge, i locali da adibire alla attività di estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) I locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare e/o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore ai metri 3 (tre). Deroghe motivate riguardo l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;
- b) Aerazione naturale diretta pari ad almeno 1/20 della superficie del pavimento o in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano numero 3 (tre) ricambi del volume d'aria dei locali per ora con controllo automatico della temperatura (caldo e freddo);
- c) Illuminazione dei locali diretta pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento, salvo deroghe come previsto al punto a);
- d) La superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con l'esclusione dei vani destinati ad ingresso, servizi igienici, ripostigli, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, deve essere di almeno mq. 5 (cinque) per ogni posto di lavoro (o cabina) con un minimo di mq. 15 (quindici) nel caso di primo o unico posto.
Qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 12/2002 presso un servizio di parrucchiere misto, ai sensi dell'articolo 33 della predetta legge regionale, la superficie minima dovrà essere di almeno mq. 10 (dieci) da calcolarsi separatamente dai locali destinati rispettivamente all'attività per la vendita dei prodotti cosmetici e dall'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.
Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.
- e) Pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfectabile. Le pareti dovranno essere dipinte con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- f) Lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda;
- g) Gli arredi dovranno essere realizzati con materiali lavabili e disinfectabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- h) Idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;

- i) L'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- l) Le zone destinate allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica e di parti del corpo diverse dalla testa e collo, dovranno essere separate dal resto dell'esercizio mediante setti divisorii di materiale liscio, facilmente lavabile e disinfeccabile fino ad una altezza di metri 2 (due) dal pavimento e dotate di lavapiedi con acqua calda e fredda fissi;
- m) All'interno dei locali dovranno essere disposti idonei vani, ricavati anche mediante separazione con pareti mobili o di arredo, opportunamente ventilati, ad uso spogliatoi, per il personale addetto e di un ripostiglio per i materiali di pulizia ed i rifiuti;
- n) Il limite di superficie di cui alla lettera d) del presente articolo, non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa;
- o) Le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla legge 09.01.1989, n. 13 e successivo D.M. 14.06.1989, n. 236 sui portatori di handicap;
- p) A norma del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività artigianale di estetista svolta dal titolare dell'azienda anche coadiuvato dai propri familiari o con un numero di addetti, appartenenti allo stesso sesso, inferiore a 10 (dieci), deve avere a disposizione, all'interno dell'esercizio, un servizio igienico con antilatrina, utilizzabile anche dal pubblico, dotato dei mezzi individuali per la pulizia e l'asciugatura delle mani;
- q) Per le attività di estetista dove esiste la presenza di dipendenti di sesso diverso, fino ad un numero complessivo superiore alle 10 (dieci) unità deve essere prevista la realizzazione di servizi igienici divisi per sesso, utilizzabili anche dal pubblico, con antilatrina e dotati dei mezzi individuali per la pulizia e l'asciugatura delle mani.
- r) Quando all'interno dell'esercizio vi siano presenti attrezzature quali vasche per idromassaggio, lettini solari a raggi UV-A o vengano eseguiti massaggi con varie sostanze oleose consentite, dovrà essere prevista la realizzazione di almeno una doccia con adeguato antivano ad uso spogliatoio.

Art. 17

(Norme generali di carattere igienico-sanitario per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto)

1. Nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, gli addetti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) I locali e le attrezzature devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfezati periodicamente secondo le indicazioni che l'Azienda Sanitaria competente territorialmente impartirà di volta in volta;
- b) Gli strumenti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfezanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'Azienda Sanitaria; durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfezante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere disinfezata con preparati idonei;
- d) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore (è vietato l'uso di piumini o di preparati essiccati). Le spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- e) Nei sedili provvisti di poggia testa si dovrà provvedere per ogni cliente alla sostituzione della carta o del telo;
- f) Tinture, fissatori ed altri preparati simili non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.1976 e successive modifiche ed alle direttive CEE;
- g) Qualora nel corso di procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi e sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

- i) Nell'esercizio dell'attività il personale addetto deve osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) di colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia ed essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente.
L'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;
- l) Il titolare dovrà segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio sospetti casi di tigna, pediculosi o scabbia dei quali sia venuto a conoscenza, nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture ed altri prodotti di cosmesi;
- m) I rifiuti solidi devono essere smaltiti in conformità al regolamento comunale, mediante conferimento al servizio di nettezza urbana.

Art. 18

(Norme generali di carattere igienico sanitario per l'esercizio della attività di estetista)

1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfezati periodicamente secondo le indicazioni che l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6, competente per territorio, impartirà di volta in volta;
- b) Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfezanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dalla Azienda per i Servizi Sanitari n° 6. Durante l'uso, gli stessi, saranno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfezante di tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfezata;
- d) Per lo spargimento di talco si dovrà fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essicatori;

- e) Eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) I prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18.06.1976 e successive modificazioni ed alle direttive CEE;
- g) Qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) Durante l'applicazione o l'uso di liquidi e sostanze infiammabili dovrà essere evitato che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;
- i) Nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita, essere munito di libretto di idoneità sanitaria in regola, rinnovato annualmente, e tenuto presso l'esercizio a disposizione degli addetti ai controlli. L'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;
- l) Il titolare dovrà segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio sospetti casi di malattie quali tigna, pediculosi, scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni prodotti, presumibilmente, dall'uso di tinture ed altri prodotti cosmetici;
- m) I rifiuti solidi devono essere smaltiti in conformità al regolamento comunale mediante conferimento al servizio di nettezza urbana.

Art. 19 (Norme di sicurezza)

1. Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme C.E.I. e, comunque, dalla Legge 05.03.1990, n. 46 e dal relativo decreto di attuazione n. 447 del 06.12.1991.
2. Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alle norme C.E.I. e al D.P.R. n. 547/1955 e successive modifiche ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.
3. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento devono essere osservate tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del D.Lgs. n. 626 del 19.09.1994 e sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 20
(Accertamenti igienico sanitari)

1. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature, degli apparecchi elettromeccanici e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - "Friuli Occidentale". Restano ferme le norme concernenti i requisiti igienico sanitari eventualmente contenute nel regolamento comunale di igiene, le specifiche norme di legge e le indicazioni emanate dall'Autorità Sanitaria competente.

Art. 21
**(Cessione dell'azienda in gestione
o in proprietà)**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

3. La denuncia deve essere presentata in osservanza di quanto indicato agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

4. Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente articolo 14.

5. In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente Regolamento.

6. Il mancato adeguamento dei locali entro sei mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, salvo proroga richiesta dall'interessato per gravi e giustificati motivi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

7. L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione di cui al precedente articolo 12.

8. Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al presente Regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento. Quanto sopra dovrà essere comunque accertato dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 22

(Cessazione dell'attività - cessione dell'esercizio e prosecuzione dell'attività in caso di morte o invalidità permanente)

1. La cessazione dell'attività di parrucchiere misto e/o estetista è soggetta alla comunicazione al Comune da effettuarsi entro novanta giorni. Alla cessazione dell'attività il titolare dovrà consegnare al competente ufficio comunale la relativa autorizzazione.

2. La cessione dell'azienda, a qualunque titolo avvenuta, non comporta l'automatico trasferimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 12/2002. Sono fatti salvi solo i requisiti igienico sanitari in base ai quali venne concessa la precedente autorizzazione. Il subentrante dovrà allegare alla denuncia copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda a qualsiasi titolo. In caso di decesso, di inabilità permanente o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che, uno dei legittimi eredi, non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 12/2002.

Art. 23
(Trasferimento di sede dell'attività)

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altri locali sul territorio comunale devono presentare domanda al Comune osservando le norme del presente Regolamento.
2. Il trasferimento dell'attività in altri locali deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, nel rispetto dei minimi di superficie, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 26 e/o 28 della legge regionale n. 12/2002, rispettivamente per l'esercizio dell'attività di estetista e/o parrucchiere misto. Non sono suscettibili di trasferimento all'esterno delle sedi originarie, le attività svolte presso ospedali, caserme, case di cura e, in genere, in collettività di natura pubblica.
3. Per cause di forza maggiore il Comune può autorizzare il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale per un periodo massimo di dodici mesi prorogabili per ulteriori dodici mesi in caso di sfratto, esproprio o ristrutturazione, in deroga alle distanze tra esercizi e previo accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

Art. 24
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e del presente Regolamento.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

Art. 25
(Attività di tatuaggio e piercing)

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali e delle attrezzature da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

2. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima di iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature di cui al presente Regolamento, contenente i seguenti dati:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale e cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività;
- b) la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
- c) l'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
- d) la disponibilità dei locali ove si intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione;
- e) l'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

3. Ottenuto il nulla osta dell'Azienda Sanitaria, l'interessato deve comunicare al Comune la data di inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che intende adottare.

Art. 26
(Abusivismo)

1. Fatte salve le sanzioni prescritte per legge o dal presente Regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione. Decorsi dieci giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

**Art. 27
(Contenzioso)**

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio della autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 12/2002, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Art. 28
(Controlli)**

1. Gli Agenti di Polizia Comunale, della Forza Pubblica ed il personale di Vigilanza igienico-sanitaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

2. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, non potrà essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 abbia accertato e certificato l'idoneità fisica all'attività. Tale accertamento dovrà essere annualmente rinnovato e l'esito annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

**Art. 29
(Sanzioni)**

1. L'esercizio dell'attività di estetista e/o parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale o della denuncia di inizio attività, ove ammessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1.549,00.

2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla legge n. 689/1981, della legge regionale n. 1/1984 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa specifica disciplinante la materia.

Art. 30
(Orari e sospensione dell'attività)

1. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative in ambito provinciale.
2. In occasione delle festività natalizie, eventuali deroghe all'obbligo della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva degli esercizi possono essere concesse, su richiesta della categoria e sentite le Organizzazioni di cui al comma 1, mediante ordinanza comunale.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
4. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.
5. Per documentate motivazioni possono essere concesse riduzioni temporanee dell'orario dell'esercizio.
6. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a trenta giorni senza obbligo di comunicazione al Comune.
7. La sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma, e fino ad un massimo di centoventi giorni, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.
8. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 7, e fino ad un massimo di dodici mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscono l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi dodici. A tal fine, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.
E' altresì onere del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura dell'attività.

**Art. 31
(Tariffe)**

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Organizzazioni di categoria.

**Art. 32
(Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe
e delle norme igienico sanitarie)**

1. Nei locali in cui vengono svolte le attività di cui al presente Regolamento devono essere esposte, in luogo ben visibile, l'autorizzazione, le tariffe del servizio e le disposizioni di carattere igienico sanitario.

**Art. 33
(Norme transitorie e finali)**

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 12/2002, come disciplinata dal presente Regolamento.

2. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento già svolgono l'attività dallo stesso previste, sono autorizzate a continuare.

3. Le suddette imprese devono essere in possesso o adeguarsi ai requisiti igienico sanitari previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento (salvo proroga per validi o giustificati motivi), pena l'applicazione dei provvedimenti previsti dal precedente art. 24.

Art. 34
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni Statali e Regionali in materia, nonché quelle dei Regolamenti e dello Statuto Comunale.

Art. 35
(Abrogazione di precedenti norme)

1. Sono abrogati il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15.02.1995, come modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 66 del 15.06.1995 e n. 103 del 29.11.2001 ed il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna e mestieri affini adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 26.05.1987.

Art. 36
(Entrata in vigore)

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento è subordinata alla conclusione della pubblicazione all'albo comunale.

3. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

Allegato "A"

(Riferito all'art. 1 del presente Regolamento
ed all'art. 25 della legge regionale 22.04.2002, n. 12)

- ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO -

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;

- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.
